



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3491/2020 RG

TRA

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANO DANIELE

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi dal

[redacted]  
Resistenti

**NONCHE'**

il Liceo Statale [redacted] in persona del Dirigente Scolastico

Resistente contumace

**Fatto e Diritto**

Con atto di ricorso, depositato il 20 febbraio 2020, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria di II grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso A011 discipline letterarie e latino, a far data dal 1 settembre 2008 affermava a seguito di passaggio di ruolo:

che aveva svolto servizio preruolo in qualità di docente: supplente di scuola elementare per gli anni scolastici 1987/1988 e 1988/1989; supplente di scuola secondaria di II grado negli anni scolastici 1989/1990 e 1990/1991; di ruolo di scuola elementare per l'anno scolastico 1991/1992;



che nell'anno scolastico 1992/1993 era transitata nei ruoli del personale docente di scuola secondaria di I grado;

che, l'Ufficio Scolastico Regionale, con decreto di ricostruzione di carriera n. 2242 del 1 ottobre 2015, limitato alla data del 1 settembre 2008, data di passaggio a ruolo alla scuola secondaria di II grado, ingiustificatamente non riconosceva il servizio preruolo prestato nell'anno scolastico 1989/1990;

che il dirigente del liceo statale [redacted], con decreto di ricostruzione di carriera n. 1852/2018, riportandosi al precedente decreto di ricostruzione di carriera riconosceva complessivamente alla data del 31 dicembre 2007 una anzianità di servizio pari a 18 anni 11 mesi e 29 giorni in luogo di anni 19, mesi 3 e giorni 29 per cui, oltre a non valutare il servizio preruolo prestato nell'anno scolastico 1989/1990, decurtava l'anzianità di servizio di ulteriori quattro mesi.

Ciò considerato adducendo la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'art. 36 Cost., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 7 L n. 124/1999 e dell'art.3 L. n. 241/1990 per carenza motivazionale, manifesta ingiustizia, eccesso di potere, illogicità ed errore materiale concludeva:

per l'accertamento della parziale illegittimità dei decreti di ricostruzione di carriera n. 1852/2018 e n. 2242/2015, nella parte in cui non era stato riconosciuto ai fini giuridici economici il periodo di servizio indicato in premessa:

per la condanna delle amministrazioni convenute, previa rettifica dei menzionati decreti di ricostruzione della carriera, alla valutazione integrale, ai fini giuridici economici e di carriera, del servizio preruolo prestato nell'anno scolastico 1989/1990 in qualità di docente di sostegno di scuola secondaria nonché al computo, a partire dal 1 settembre 2008, ai fini dell'anzianità di servizio dell'ulteriore periodo di quattro mesi, con la conseguente condanna alla ricollocazione nella posizione stipendiale spettante in base alla complessiva anzianità e la condanna alla corresponsione a titolo di progressione economica degli arretrati e delle differenze stipendiali maturate, da quantificarsi in sede amministrativa ed alla rettifica del termine di scadenza previsto per l'attuale fascia stipendiale di competenza, il tutto con la vittoria delle spese di lite.



Si costituiva il Ministero dell'Istruzione unitamente all'USR per la Campania che, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Il Liceo Statale [redacted] restava contumace.

Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.

La domanda è fondata.

Deve essere riconosciuto ai fini economici e giuridici il servizio preruolo prestato dalla prof.ssa [redacted] in qualità docente di sostegno supplente di scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 1989/1990.

Il Ministero si è difeso deducendo che la Direzione Generale per il personale scolastico, con nota n. 10094 del 16 novembre 2009, che richiamava la circolare n.14866 del 02/10/2009, che si riportava ad un precedente pare del Consiglio di Stato, aveva ribadito che il riconoscimento ai sensi della L. 124/1999 del servizio preruolo prestato su posti di sostegno, da parte di docenti in possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra, poteva riguardare esclusivamente il servizio prestato dopo l'entrata in vigore della norma (1 giugno 1999), in considerazione della sua natura innovativa e, di conseguenza, della sua non retroattività.

Tale interpretazione è stata, però, superata dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza n.16174 del 17/6/2019 ha chiarito che l'art. 7 L. 124 del 03/05/1999 non ha carattere innovativo in quanto si limita ad esplicitare un precetto già desumibile dalla normativa pregressa

L'art 3 del D.P.R. 370/1970, la cui disciplina è stata trasfusa nel Testo Unico della Scuola all'art. 485, comma 6, del D.Lgs. 297/1994 prevede il riconoscimento del servizio prestato dal docente anteriormente all'immissione in ruolo, purché svolto *“con il possesso del titolo di studio prescritto”*. Per titolo di studio deve intendersi il titolo richiesto per l'insegnamento della materia per cui, non essendo l'attività di sostegno una materia, bensì un modo di insegnare le materie a determinati soggetti in funzione della loro integrazione, la relativa specializzazione non può essere equiparata al titolo di studio.



Pertanto, l'art. 7 della L. 124/1999 comma 2 , che prevede la riconoscibilità del servizio come insegnante di sostegno anche se prestato in assenza di un titolo di specializzazione, purché svolto da un docente in possesso del titolo di studio prescritto, conferma l'evidenziata differenza e non sovrapponibilità tra i due diversi titoli.

Nel caso in esame la prof.ssa [ ] docente abilitato all'insegnamento nella Scuola Secondaria per la classe di concorso A066, in materie Letterarie negli Istituti Secondari di II grado, nell'anno scolastico 1989/1990, oggetto di contestazione, aveva prestato servizio, in qualità di supplente di sostegno presso l'Istituto Superiore [ ].

Pertanto, deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità anche il servizio preruolo prestato in tale anno scolastico in quanto la ricorrente era in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento nella materia.

Tenuto conto che gli anni di servizio preruolo svolti sono pari a 5 il conseguente incremento dell'anzianità di servizio, ai fini giuridico-economici, ai sensi dell'art. 485 del T.U., deve essere ridotto di 2/3 per cui può essere riconosciuto in misura di 8 mesi.

Fondata è, altresì, la doglianza i ordine al mancato computo di ulteriori 4 mesi di anzianità di servizio nel decreto di ricostruzione di carriera n. 1852/2018 emesso dal Dirigente Scolastico del liceo statale [ ] che ha riconosciuto un'anzianità di 19 anni ed 8 mesi, non inclusiva, tra l'altro dell'anno 1989/1990, alla data del 1 settembre 2008 in cui la ricorrente è stata immessa in ruolo quale docente di scuola secondaria di II grado.

Dall'esame della documentazione in atti ed in particolar modo degli attestati di servizio si evince che l'anzianità di servizio rilevante ai fini giuridici ed economici maturata alla data del 31 agosto 2008 deve essere riconosciuta in misura di 20 anni ed 8 mesi, così determinati: 4 anni per il servizio preruolo prestato negli anni scolastici 1987/1988, 1988/1989, 1990/1991 1991/1992 come, peraltro, attestato dal decreto di ricostruzione di carriera n.2242 del 1/10/2015;

8 mesi per il servizio prestato nell'AS 1989/1990 oggetto di riconoscimento nel presente giudizio;

16 anni per il servizio prestato come docente di ruolo dal 1 settembre 1992, al 31 agosto 2008.

Al riconoscimento della maggiore anzianità di servizio ai fini economici e giuridici consegue la condanna del MIUR alla ricollocazione stipendiale spettante alla prof.ssa [ ] ed al



pagamento delle differenze stipendiali maturate da quantificarsi in separata su cui dovranno essere liquidati gli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 413 cpc la sentenza è provvisoriamente esecutiva

### **PQM**

Accoglie il ricorso

Accerta il diritto della  al computo del servizio preruolo prestato nell'anno scolastico 1989/1990 in misura di 8 mesi, ai fini giuridici economici.

Accerta ai fini giuridici ed economici il possesso di una anzianità di servizio, alla data del 31 agosto 2008, pari a 20 anni ed 8 mesi.

Condanna il MIUR alla conseguente ricollocazione stipendiale spettante ed pagamento delle differenze stipendiali maturate, da quantificarsi in separata sede oltre accessori.

Condanna il MIUR al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.375,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.875,00 , oltre IVA e CPA con distrazione, oltre alla rifusione del CU versato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

**Napoli**

**Il Giudice**

